



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SONEGO, ALICATA, ANGIONI, BERGER, BIANCO, COMPAGNONE, CUCCA, DE MONTE, FRAVEZZI, GIACOBBE, GIBIINO, GUALDANI, LAI, LANIECE, LUMIA, MANCONI, MANCUSO, Giovanni MAURO, ORRÙ, PADUA, PAGANO, PANIZZA, PEGORER, RUSSO, RUVOLO, SCAVONE, SCOMA e TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2014

Modificazioni all’articolo 116 della Costituzione  
in materia di regime di autonomia  
delle Regioni a statuto speciale

ONOREVOLI SENATORI. - Le presenti iniziative legislative per la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione hanno lo scopo di riordinare una materia che nel corso degli anni è stata motivo di contesa, e a volte di contenzioso, tra Stato e regioni. Lo scopo viene perseguito redistribuendo in maniera più chiara e convincente i poteri, ma in tale contesto si profila la possibilità che la riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione possa introdurre limitazioni si-

gnificative al regime autonomistico delle regioni a statuto speciale. La ridefinizione qui proposta del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione statuisce in maniera non oppugnabile che nuove formulazioni dell'articolo 117 non ledono il regime di autonomia delle regioni a statuto speciale così come esso è definito dal complesso normativo rappresentato dagli statuti regionali e dalle loro norme di attuazione.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 117 si applicano al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in quanto compatibili con i loro statuti speciali e le rispettive norme di attuazione».

